

REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO UNA UNIVERSITÀ ITALIANA O STRANIERA AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento

Art. 3 - Procedimento di individuazione dei posti disponibili

Art. 4 - Presentazione delle domande di trasferimento

Art. 5 - Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria e iscrizione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i trasferimenti all'Università degli studi di Firenze degli studenti iscritti presso una università italiana o straniera ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Art. 2

Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento

1. Possono presentare domanda di trasferimento per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Firenze:

- gli studenti con cittadinanza italiana,

- gli studenti con cittadinanza dell'Unione europea,

- gli studenti con cittadinanza non dell'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 189/2002, nonché gli studenti con cittadinanza non dell'Unione Europea iscritti presso una università italiana ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 394/99, nell'ambito del contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero.

2. Gli studenti di cui al precedente comma 1 devono risultare iscritti al **Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia**, ad anni successivi al

primo ed essere in posizione regolare. Non sono considerati in posizione regolare gli studenti fuori corso e ripetenti. Sono in posizione regolare gli studenti iscritti agli anni normali **del corso di studio** e non ripetenti.

3. Non possono presentare domanda di trasferimento gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti antecedenti la riforma di cui al d.m. n. 509/99, anche se trattasi di prosecuzione della carriera.

Art. 3

Procedimento di individuazione dei posti disponibili

1. Il procedimento di individuazione e attribuzione dei posti disponibili si articola nelle seguenti fasi:

- a) Individuazione dei posti disponibili agli anni successivi al primo;
- b) Iscrizione agli anni successivi al primo dei vincitori e idonei della prova di ammissione che abbiano una carriera pregressa in un corso di studio dell'Università di Firenze o di altro Ateneo;
- c) Individuazione dei posti rimasti e pertanto disponibili per essere coperti da studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso altro Ateneo.

2. Con riferimento all'anno accademico in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Corso di Studi individua i posti resisi disponibili, in ciascun anno di corso successivo al primo, a seguito di rinunce, trasferimenti e abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Il numero dei posti disponibili è reso noto nel bando di concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Firenze del successivo anno accademico.

4. I posti disponibili di cui al precedente comma 3 sono riservati a coloro che, avendo superato il test di ingresso nello stesso anno accademico, siano in possesso di una carriera pregressa e ottengano, a seguito del riconoscimento della stessa, il collocamento ad anni successivi al primo.

Per la copertura dei posti suddetti verrà seguita la graduatoria della prova di ammissione.

5. Completata la procedura di riconoscimento delle carriere pregresse a favore dei vincitori del concorso di cui al precedente comma 4, l'Università degli studi di Firenze effettua la ricognizione dei posti che non sono stati utilizzati per tale finalità e che sono rimasti ulteriormente disponibili e li destina ai trasferimenti in entrata.

6. Entro trenta giorni dalla data di chiusura della graduatoria di merito del concorso di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sono comunicati, con apposito provvedimento pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Firenze, il

numero dei posti destinati ai trasferimenti con riferimento a ciascun anno di corso, nonché termini e modalità per la presentazione delle domande di trasferimento.

7. Nel caso di trasferimenti da Atenei Esteri, oltre alla verifica della congruità della carriera svolta per l’iscrizione all’anno di corso richiesto, potranno essere richiesti colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Art. 4

Domande di trasferimento

1. Le domande di trasferimento possono essere presentate soltanto con riferimento ai posti individuati nel provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 6.
2. Nella domanda l’interessato indica l’anno di corso al quale chiede di essere trasferito, a pena di inammissibilità della domanda.

Art. 5

Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. Le richieste di trasferimento sono valutate dal Comitato per la Didattica, istituito ai sensi dell’art. 33 Comma 10 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.
2. La domanda di trasferimento non può essere presa in considerazione nel caso in cui gli esami convalidabili, in relazione a quanto previsto dal vigente ordinamento didattico del corso di laurea di riferimento riguardo a esami, frequenze e sbarramenti, non siano sufficienti all’ammissione all’anno di corso per il quale si chiede il trasferimento stesso.
3. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione solamente gli esami superati e i crediti formativi, che siano stati registrati ufficialmente entro la data stabilita nell’apposito provvedimento e autocertificati dall’interessato nella domanda di trasferimento. Non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.
4. Qualora le domande pervenute siano pari o inferiori al numero dei posti disponibili, la Commissione le accoglie automaticamente, previa verifica dei requisiti richiesti. In tal caso non si procede alla selezione e si procederà al rilascio allo studente del nulla osta al trasferimento.
5. Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, la Commissione forma la graduatoria di selezione sulla base della media degli esami superati e registrati ufficialmente e del numero dei crediti formativi totali ottenuti in rapporto al numero di anni effettivi di iscrizione.
6. La media degli esami superati e il numero dei crediti formativi sono calcolati come segue:

- a) media ponderata degli esami di profitto per un massimo di 60 punti: alla media ponderata degli esami sottrarre diciotto e moltiplicare il risultato ottenuto per cinque. Non si tiene conto degli esami parziali, del superamento di singoli moduli di corsi integrati, né delle “idoneità” o delle convalide senza votazione in trentesimi;
- b) numero dei crediti formativi totali in rapporto al numero di anni effettivi di iscrizione, per un massimo di 60 punti: attribuire n. 1 punto per ogni credito formativo acquisito e dividere la somma ottenuta per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
7. La graduatoria finale risulta dalla somma dei punti assegnati alla voce a) e dei punti assegnati alla voce b).
8. In caso di parità di punteggio è data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

Art. 6

Pubblicazione della graduatoria e iscrizione.

1. Nel provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 6, sono indicate anche le modalità:
- di pubblicazione della graduatoria di merito;
 - di rilascio del nulla osta al trasferimento;
 - di iscrizione presso il corso di destinazione.

L’Università degli Studi di Firenze verifica la veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’interessato all’atto della trasmissione del foglio di congedo da parte dell’Ateneo di provenienza. Qualora fosse verificata una difformità tra quanto certificato dall’Ateneo in parola e quanto autocertificato dallo studente che ha presentato domanda di trasferimento, il procedimento è annullato, il foglio di congedo è rinviato all’Ateneo di provenienza. L’Università di Firenze si riserva di procedere con il candidato secondo le disposizioni di legge qualora si ravvisino gli estremi di autocertificazione falsa e mendace.